



Città di Minerbio

Bologna

1 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 30 / 2020

OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO - STAGIONE INVERNALE 2020-2021

IL SINDACO

Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04/05/1982;

Vista la Legge n. 833 del 03/12/1978;

Visto il Reg 1099/2009 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n. 1 del 18/01/2012 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento 1375/15 CE (presenza trichine nelle carni);

Vista l'Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti";

Vista la nota dell'Unità Organizzativa Veterinaria dell'Azienda USL di Bologna, prot. n. 0105105 del 20/10/2020 riguardante la vigilanza sanitaria sulla macellazione dei suini a domicilio per l'anno 2020-2021;

Visto il Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e veterinaria;

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo dal 15 novembre 2020 - 1 marzo 2021

ORDINA

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli Uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione**. E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

- Dal Portale (<http://www.ausl.bologna.it/>) pagina principale del sito internet della AUSL -->
- Chi siamo -->
- L'organizzazione -->
- I dipartimenti di produzione territoriale -->
- Il dipartimento sanità pubblica -->
- Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale -->
- Macellazione a domicilio, la visita sanitaria si può prenotare online -->
- Link Macellazione a domicilio



Città di Minerbio

Bologna

Il tutto riassunto nel link diretto:

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/macellazione-a-domicilio/prenotazione-macellazione-domicilio/view

2. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; **è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.**
3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (**almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda**) ed in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (**massimo 4 capi** fatto salvo situazioni contingenti concordate tra l'Amministrazione e l'Ambito Veterinario dell'AUSL di Bologna).
4. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.
5. I suini prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (Reg. 1099/2009).
6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione.**
7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'AUSL è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS. modificato dall'art 16 del D.Lgs 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione;
- Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo. 193/07 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07;
- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del D.Lgs 06/11/2013 n. 131, salvo che il fatto



Città di Minerbio

Bologna

non costituisca reato.

Lì, 27/10/2020

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)